

AVVISO

Con Delibera del Direttore Generale n 816 del 18 luglio 2025, l'Azienda Usl Umbria 1 ha aggiornato il regolamento sulle MODALITA' E RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA che tiene conto della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/10/2023 e del documento 2024 del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

La Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea Prima Sezione del 26 ottobre 2023, recita quanto segue:

“L'articolo 12, paragrafo 5, e l'articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che l'obbligo di fornire all'interessato, a titolo gratuito, una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento grava sul titolare del trattamento anche qualora tale richiesta sia motivata da uno scopo estraneo a quelli di cui al considerando 63, prima frase, di detto regolamento.

L'articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale adottata prima dell'entrata in vigore di tale regolamento può rientrare nell'ambito di applicazione di detta disposizione. Tuttavia, una siffatta facoltà non consente di adottare una normativa nazionale che, al fine di tutelare gli interessi economici del titolare del trattamento, ponga a carico dell'interessato le spese di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento.

L'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all'interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell'insieme di tali dati. Tale diritto presuppone quello di ottenere la copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica che contengano, tra l'altro, detti dati, qualora la fornitura di una siffatta copia sia necessaria per consentire all'interessato di verificarne l'esattezza e la completezza nonché per garantirne l'intelligibilità. Per quanto riguarda i dati relativi alla salute dell'interessato, tale diritto include in ogni caso quello di ottenere una copia dei dati della sua cartella medica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati al medesimo”.

Nel dicembre 2024, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha divulgato la scheda delle proprie interpretazioni per l'applicazione della Corte di giustizia dell'Unione Europea Prima Sezione Sentenza del 26 ottobre 2023, specificando che (cfr):

L'interessato può accedere, ai sensi dell'art. 15 del RGPD, alla propria cartella clinica (o alla cartella clinica del defunto), ai sensi dell'art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ottenendo copia dei dati personali oggetto di trattamento...OMISSIS...

Nei casi in cui sia necessario garantire l'esattezza, la completezza e l'intelligibilità delle informazioni richieste, il titolare fornisce all'interessato copia integrale dei documenti contenenti tali dati personali ...OMISSIS... e non necessariamente dei documenti contenuti in tale cartella.

In ottemperanza alla suddetta sentenza e successiva interpretazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali, la consegna, **a titolo gratuito**, sarà garantita esclusivamente per la prima copia della documentazione sanitaria richiesta ex art. 15 RGPD ovvero per consentire al Soggetto richiedente di verificare se le informazioni contenute nella documentazione richiesta sono esatte, complete e comprensibili, come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 307-22/2023.

AVVISO

Per la difficoltà di separazione dei dati personali dalla documentazione contenuta nella cartella medica (quali informazioni su diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati), **la consegna gratuita della intera documentazione richiesta ex art. 15 RGDP, avviene senza l'apposizione dell'attestazione di COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.**

La consegna di copia della documentazione sanitaria richiesta per FINALITA' DIVERSE DALL'ART. 15 Reg EU (GDPR)- ovvero che non rientra nella precedente (ad esempio: finalità assicurativa, richiesta di secondo parere, consulto medico, ecc.), è **subordinata al pagamento di una somma, a titolo di rimborso spese, e alla spesa di spedizioni (se ed in quanto richiesta) secondo quanto indicato negli allegati A e B alla presente PGA.**

Nel caso in cui i competenti uffici accertino che la documentazione sia già stata consegnata all'interessato, sia per l'esercizio del diritto ex art. 15 RGDP che per altra finalità (ad esempio :finalità assicurativa, richiesta secondo parere, consulto medico ecc), l'eventuale rilascio di ulteriori copie della documentazione di cui al presente articolo al diretto interessato e a tutti i soggetti cui la normativa attribuisce la facoltà di richiederla "in nome e per conto", è subordinata al pagamento di una somma, a titolo di rimborso spese, e alla spesa di spedizioni (se ed in quanto richiesta) secondo quanto indicato negli allegati A e B alla presente PGA. Il rilascio è gratuito anche per la consegna della documentazione complementare a quella parziale già rilasciata dalla Struttura.

IN SINTESI

Il diritto alla gratuità del rilascio è finalizzato a consentire il controllo sull'esattezza, la completezza e l'intelligibilità delle informazioni (secondo l'art. 15 del RU), può essere esercitato, una sola volta ed in favore del primo richiedente nel caso di richieste presentate da più titolari per il medesimo documento

Il rilascio di copia di documentazione sanitaria, richiesta per finalità diverse da quelle contemplate dall'art. 15 RU (GDPR) (ad esempio: finalità assicurativa, richiesta di secondo parere, consulto medico, ecc.) è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di rimborso spese e alla spesa di spedizioni (se ed in quanto richiesta) secondo quanto indicato negli allegati A e B alla presente PGA.

Modalità versamento

Il versamento del corrispettivo, **se e quando dovuto**, dovrà essere effettuato, **obbligatoriamente in via anticipata rispetto al rilascio documentale**, presso gli sportelli CUP aziendali o tramite avviso PagoPA emesso nel sistema dei pagamenti EOL da parte delle competenti Direzioni di Stabilimento/Distretto/Salute Mentale.

AVVISO

Solo per l'utenza straniera, oltre al pagamento presso le casse CUP, è possibile collegarsi al link <https://Pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/> Selezionare PAGAMENTI SPONTANEI > Azienda USL Umbria n.1 > Pagamenti prestazioni utenza straniera / Payments for services rendered to foreigners – compilare campi “Prestazione”, “Data prestazione” e “Note”.

Pertanto prima della consegna o della spedizione della documentazione sanitaria ciascuna Direzione di Stabilimento/Distretto/Salute Mentale deve, tassativamente, verificare tramite la piattaforma regionale PagoUmbria alla sezione “GESTIONE ENTRATE/PAGAMENTI” oppure tramite il sistema CUP – ISES Web, l'avvenuto pagamento, ciò al fine di evitare la generazione di crediti per corrispettivi di cartelle cliniche fornite e non pagate.